

Avv. Fabiano Cedrone  
Via Duomo n. 5  
03046 San Donato Val di Comino FR  
Tel.: 0776.508598 - Cell.: 3470587712  
C.F.: CDRFBN74S14A486F - P.IVA: 02496290608

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO**

**- ROMA -**

\*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\*

### **RICORSO**

Nell'interesse del sig. **PANNONE Pietro**, nato a Cassino (FR) il 21 ottobre 1975, residente a Piedimonte San Germano (FR), Via S. Amasio n. 23B (CF: PNNPTR75R21C034Z), rappresentato e difeso dall'avv. Fabiano Cedrone, giusta procura rilasciata nelle forme di cui all'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., su foglio separato da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1), elettivamente domiciliato in San Donato Val di Comino, Via Duomo n. 5, presso lo studio del predetto difensore e, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 104/2010, domiciliato ad ogni effetto presso la segreteria del TAR Lazio – Roma (il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0776508598, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [fabianocedrone@alice.it](mailto:fabianocedrone@alice.it) e di posta elettronica certificata [fabianocedrone@pec.avvovaticassino.it](mailto:fabianocedrone@pec.avvovaticassino.it));

*- Ricorrente -*

### **CONTRO**

- **Regione Lazio**, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, con sede in 00145 Roma RM, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 (CF: 80143490581);
- **Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 00149 Roma RM, Via Portuense n. 2 (CF-P.IVA: 08173691000);
- **Azienda Sanitaria Locale Viterbo**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 01100 Viterbo VT, Via Enrico Fermi n. 15 (CF-P.IVA: 01455570562);

- **Azienda Sanitaria Locale Rieti**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 02100 Rieti RT, Via del Terminillo n. 42 CF-P.IVA: 00821180577);
- **Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 00184 Roma RM, via Dell’Amba Aradam n. 9 (P.IVA: 04735061006);

- *Resistenti* –

### **E NEI CONFRONTI DI**

- **PARIS Roberto**, nato a Frosinone (FR) il 20 novembre 1971, residente a Ferentino (FR) via Casilina Nord n. 151 (CF: PRSRRT71S20D810D);
- **FUSCO Rocco**, nato a Piedimonte San Germano (FR) il 7 gennaio 1972, ivi residente in Viale Decorato n. 125 (CF: FSCRCC72A07G5970);

- *Controinteressati* –

### **NONCHÉ, OVE NECESSARIO,**

- di tutti i candidati controinteressati risultati vincitori, come da graduatoria allegata, non specificamente individuabili, in relazione ai quali si fa istanza di decreto, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 104 del 2010, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità esplicitate nell’apposita istanza in calce al presente ricorso;

- *Controinteressati* –

### **PER L’ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA MISURA**

#### **CAUTELARE**

- Della deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 01/2/2021, con cui l’A.R.E.S.118 pubblicava la graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d’ambulanza – categoria B livello economico

- superiore presso A.R.E.S. 118 e aziende del SSR aggregate, pubblicata in data 1° febbraio 2021;
- Della deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 01/2/2021, con cui l'A.R.E.S.118 pubblicava la graduatoria definitiva del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza – categoria B livello economico superiore presso A.R.E.S. 118 e aziende del SSR aggregate, pubblicata in data 01/2/2021, nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e dei successivi scorrimenti e, quindi, non assunto, ovvero, per quel che riguarda la graduatoria di merito comprensiva di tutti i candidati al posto n. 501, mentre per la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 471;
  - Della deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 18/2/2021 con cui l'ARES con cui veniva prevista l'assunzione di ulteriori 39 candidati a seguito di richiesta da parte di strutture sanitarie e con la quale veniva rettificata la graduatoria finale pubblicata in data 1/2/2021, cosicché il ricorrente veniva collocato, per quel che riguardava la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 483, comunque oltre l'ultimo posto utile e dei successivi scorrimenti e, quindi, non assunto;
  - Della deliberazione n. 207 del 10/3/2021 con cui l'A.R.E.S. 118, a seguito delle pronunce del TAR e dell'accertamento di dichiarazioni non veritiere, procedeva alla cancellazione di n. 60 nominativi dalla graduatoria finale, collocando il ricorrente oltre l'ultimo posto utile e dei successivi scorrimenti e, quindi, non assunto, ovvero per quel che riguardava la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 455 e per quel che riguardava la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 438;
  - Del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autisti d'ambulanza, indetto con deliberazione del Direttore Generale dell'A.R.E.S. 118 n. 168 del 25/10/2019, pubblicato in data 7/11/2019 sul B.U.R.L. n. 90;

- Del provvedimento dell'A.R.E.S. 118, pubblicato il 17/11/2020, recante il "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", che individuava i criteri per la valutazione dei titoli;
- Del provvedimento del 24/11/2020 con cui il Presidente della Commissione esaminatrice integrava le disposizioni sui criteri di valutazione dei titoli del 17/11/2020;
- Ancora, per quanto di ragione, delle prove selettive, delle valutazioni dei titoli e le successive graduatorie provvisorie e finali del concorso, dei contratti di lavoro di tutti i candidati classificatisi in posizione utile, anche se non ancora conosciuti, nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi di parte ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento non conosciuto.

### **PER L'ACCERTAMENTO**

Della nullità e dell'illegittimità della graduatoria finale e dei successivi scorrimenti, nonché di ogni altro atto impugnato e sopra richiamato, a causa della nullità ed illegittimità dei provvedimenti adottati dall'A.R.E.S., sopra indicati, di determinazione dei punteggi dei titoli dei partecipanti al concorso, nonché del diritto di parte ricorrente ad essere assunto, a tempo indeterminato, quale operatore tecnico specializzato – autista d'ambulanza – categoria B livello economico superiore presso A.R.E.S. 118 e aziende del SSR aggregate, ovvero ad ottenere un punteggio in graduatoria che tenga conto dei titoli in possesso del ricorrente e/o di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della mancato riconoscimento dei punti spettanti e del conseguente diritto all'assunzione;

### **PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30 C.P.A.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di assunzione, a tempo indeterminato, quale operatore tecnico specializzato – autista d'ambulanza – categoria B livello economico superiore presso

A.R.E.S. 118 e aziende del SSR aggregate, ovvero di rettifica del punteggio in graduatoria che tenga conto dei titoli in possesso del ricorrente nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento in forma specifica, ovvero in forma generica.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

## FATTO

Con deliberazione n. 168 del 25 ottobre 2019 veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autisti d'ambulanza.

In data 7 novembre 2019 veniva pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 il bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati - autista d'ambulanza- categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. aggregate.

All'art. 5 del Bando venivano elencati i documenti da allegare alla domanda, individuando al punto n. 3 il "*Curriculum formativo e professionale dichiarativo ai sensi del DPR 445/2000 come da format allegato*".

All'art. 9 del Bando, poi, venivano indicati i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame, stabilendo 40 punti per i titoli e 60 punti per le prove d'esame. Precisava il medesimo articolo che la valutazione dei titoli era così ripartita: 18 punti per i titoli di carriera, 3 punti per i titoli accademici e di studio, 1 punto per le pubblicazioni e i titoli scientifici, 18 punti per il curriculum formativo e professionale.

All'art. 11 era, infine, previsto che "*la graduatoria finale di merito ha validità triennale a decorrere dal giorno successivo della data di approvazione della stessa, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001, dalla Legge Regionale n. 5 dell'11 luglio 2018 e, da ultimo, dalle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 362, della legge 145/2018.... La graduatoria finale può essere utilizzata da altre Aziende del SSR, diverse da quelle già aggregate, o essere oggetto di*

*scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia, nonché della normativa vigente”.*

Il ricorrente, pertanto, presentava domanda di partecipazione e la domanda veniva ammessa.

Successivamente, con provvedimento pubblicato il 17 novembre 2020, l’A.R.E.S. 118, alla vigilia della prova orale, ovvero dopo avere svolto la prova pratica, andava a dettare i criteri di valutazione dei titoli: tale provvedimento, tuttavia, veniva emanato in totale dispregio di quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. 27-3-2001 n. 220 (“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”) che prevede che *“nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione”.*

Non solo. Lo stesso bando prevedeva, all’art. 9, che *“la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell’espletamento della prova pratica”!*

In detto provvedimento l’A.R.E.S. 118 stabiliva per i titoli accademici di studio i seguenti criteri: *“ Ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. b) saranno valutati i soli titoli di studio superiore a quelli richiesti per il profilo professionale da conseguire. Punteggio titoli accademici e di studio da assegnare – Max 3 punti, così attribuiti in misura non cumulativa: - 2 punti per diploma di scuola media secondaria di secondo grado (scuola superiore)....”.*

Il medesimo provvedimento stabiliva, per il curriculum professionale, i seguenti parametri: *“saranno valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire: in tale categoria rientrano i corsi di formazione BLS, BLSD e BLSP, patente di guida superiore alla categoria B e attestato di corso di*

*guida sicura. Punteggio curriculum formativo e professionale da assegnare – Max 18 punti, così attribuiti: - 6 punti per corso di formazione BLS – BLS – BLSD – BLSP; - 6 punti per possesso patente di guida superiore alla Cat. B; - 6 punti per possesso attestato di corso di guida sicura”.*

Ancora, con provvedimento del 24 novembre 2020 il Presidente della Commissione esaminatrice, integrazione della pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli avvenuta in data 17 novembre 2020, così chiariva: “...non sono state sottoposte a valutazione, né a quantificazione di relativo punteggio, informazioni desumibili da documenti allegati ed ulteriori informazioni, in altro modo prodotte, che non fossero espressamente citate e riportate nei CV presentati in via telematica dai candidati, ivi compresi i certificati recanti la dicitura espressa di “non producibilità dinanzi alla PA” (es. CPI, ecc.); Parimenti, non sono stati sottoposti a valutazione i percorsi di carriera svolti in forma obbligatoria (leva, ecc.) e quelli comunque non attinenti al profilo professionale oggetto della selezione...”.

Tenutesi le prove d’esame, che il ricorrente svolgeva in data 23 settembre (la prova pratica) ed in data 27 novembre (la prova orale), in data 1° febbraio 2021 veniva pubblicata la graduatoria definitiva del concorso, nella quale il ricorrente veniva collocato oltre l’ultimo posto utile con un punteggio finale di 66,00 e, quindi, non assunto.

Il punteggio del ricorrente era così determinato: 30 punti per la prova pratica, 28 punti per la prova orale e 8 punti per i titoli: per questi ultimi venivano riconosciuti n. 6 punti per la patente di guida superiore alla categoria B e n. 2 punti per il diploma.

In essa il ricorrente veniva collocato, per quel che riguardava la graduatoria di merito comprensiva di tutti i candidati al posto n. 501, mentre per la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 471.

A seguito di detta graduatoria in data 18 febbraio 2021 l’ARES estendeva l’assunzione ad ulteriori 39 candidati a seguito di richiesta da parte di strutture sanitarie; con detto provvedimento, inoltre, veniva rettificata la graduatoria finale, così come era stata pubblicata in data 1° febbraio 2021,

cosicché il ricorrente veniva collocato, per quel che riguardava la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 483.

Ancora, con delibera n. 207 del 10 marzo 2021 l'A.R.E.S. 118, a seguito delle pronunce da parte del TAR e dell'accertamento di dichiarazioni non veritiere, procedeva alla cancellazione di n. 60 nominativi dalla graduatoria finale: per effetto di detto provvedimento il ricorrente passava, per quel che riguardava la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 455 e per quel che riguardava la graduatoria di merito espunta dei candidati riservisti al posto n. 438.

Tali provvedimenti sono illegittimi e gravemente lesivi dei diritti, degli interessi e delle legittime aspettative del sig. Pannone Pietro che, pertanto, ha interesse a ricorrere avverso i suddetti provvedimenti, nonché avverso tutti gli ulteriori atti presupposti, inerenti o conseguenti ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuti, come in effetti, con il presente atto, ricorre per i seguenti motivi.

\*\*\*\*\*        \*\*\*\*\*        \*\*\*\*\*

## **DIRITTO**

- 1. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL DPR N. 220/2001 – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'A.R.E.S. DEL 17 NOVEMBRE 2020 – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART' 6 DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO E VIOLAZIONE DI LEGGE PER IRRAGIONEVOLEZZA – CONTRADDITTORIETÀ-ILLOGICITÀ-**



## **ARBITRARIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come esposto nelle premesse, con deliberazione n. 168 del 25 ottobre 2019 veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autisti d'ambulanza e, successivamente, in data 7 novembre 2019 veniva pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 il bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati - autista d'ambulanza-categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. aggregate.

Il Bando individuava espressamente il profilo professionale e dunque le finalità che il Concorso si proponeva, specificando espressamente quali fossero “le caratteristiche dell'attività lavorativa (competenze, conoscenze, attitudini) dell'Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza” che “oltre alla guida del mezzo di soccorso, dovevano comprendere: I. Gestione del mezzo di soccorso... II. Supporto alla prestazione di soccorso”.

Il Legislatore si è preoccupato di offrire la giusta tutela ai soggetti partecipanti ad un concorso pubblico, anzitutto mediante il riconoscimento della parità di trattamento tra gli aspiranti al posto di lavoro, nonché alla giusta e puntuale conoscenza dei criteri di determinazione di valutazione dei candidati da parte delle commissioni d'esame.

A parte il ruolo disciplinante del bando di concorso nella determinazione dei criteri da seguire per l'attribuzione del punteggio ai candidati, l'art. 11 del D.P.R. 27-3-2001 n. 220 (“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”) prevede che: “*nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione*”.

Non solo. Lo stesso bando prevedeva, all'art. 9, che **“la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova pratica”**!

Ebbene, con provvedimento pubblicato il 17 novembre 2020, l'A.R.E.S. 118, alla vigilia della prova orale, ovvero dopo avere svolto la prova pratica, in totale dispregio di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 27-3-2001 n. 220 stabiliva per il curriculum professionale ed i parametri di valutazione.

In detto provvedimento l'A.R.E.S. 118 stabiliva per il curriculum professionale i seguenti parametri: *“saranno valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire: in tale categoria rientrano i corsi di formazione BLS, BLSD e BLSP, patente di guida superiore alla categoria B e attestato di corso di guida sicura. Punteggio curriculum formativo e professionale da assegnare – Max 18 punti, così attribuiti: - 6 punti per corso di formazione BLS – BLSD – BLSP; - 6 punti per possesso patente di guida superiore alla Cat. B; - 6 punti per possesso attestato di corso di guida sicura”*.

Successivamente, con provvedimento del 24 novembre 2020 il Presidente della Commissione esaminatrice, ad integrazione della pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli avvenuta in data 17 novembre 2020, così chiariva: *“...non sono state sottoposte a valutazione, né a quantificazione di relativo punteggio, informazioni desumibili da documenti allegati ed ulteriori informazioni, in altro modo prodotte, che non fossero espressamente citate e riportate nei CV presentati in via telematica dai candidati, ivi compresi i certificati recanti la dicitura espressa di “non producibilità dinanzi alla PA” (es. CPI, ecc.); Parimenti, non sono stati sottoposti a valutazione i percorsi di carriera svolti in forma obbligatoria (leva, ecc.) e quelli comunque non attinenti al profilo professionale oggetto della selezione...”*.

In ragione di detti provvedimenti, al ricorrente venivano riconosciuti n. 8 punti per i titoli.

È evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati!

La legge disciplina i tempi entro cui dettare le “regole del gioco”, così come il bando di concorso prevedeva un termine specifico in tal senso: ma detti termini non venivano rispettati e l’A.R.E.S. 118 cambiava le “regole del gioco” durante la “partita”.

In particolare, il bando costituisce, infatti, la *lex specialis* del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Pur se tale rideterminazione venisse effettuata per emendare il bando da una clausola del tutto illegittima, essa darebbe comunque luogo ad un atto altrettanto illegittimo e ciò anche nell’ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione provvedesse in tal senso a seguito di annullamento della clausola oggetto di censura da parte dell’autorità giudiziaria.

Evidente la gravità di una simile violazione, così come ovvie ne sono le conseguenze: **la graduatoria finale ed ogni atto presupposto non possono che essere annullati in ragione della nullità dei provvedimenti di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli che hanno disciplinato il concorso.**

La predetta circostanza, sintomatica dell’illogicità e arbitrarietà dell’operato dell’amministrazione, dell’assenza di motivazione e della ingiustizia manifesta, è agevolmente desumibile dal mero raffronto delle date di svolgimento delle prove e le date dei provvedimenti succitati: ad esempio, il ricorrente svolgeva la prova pratica il 23 settembre 2020, laddove l’A.R.E.S. ha irragionevolmente determinato i criteri di valutazione dei titoli in tempo successivo, ovvero in data 17 e 24 novembre 2020!

Perché l’Amministrazione ha operato così?

Nessuna motivazione al riguardo.

Quello che è certo è che, in tal modo, il candidato ha visto violati i diritti basilari in materia di concorso pubblico, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione.

Altrettanto ovvie le conseguenze di ciò: il candidato ha conosciuto “in corsa” le regole del gioco, con grave pregiudizio della sua partecipazione e, soprattutto, creando una grave ed inaccettabile disparità di trattamento tra il ricorrente ed altri candidati, che invece hanno beneficiato di tali provvedimenti.

Nel comportamento delle amministrazioni intimate, oltre a ravvisarsi la chiara violazione delle norme richiamate, si ravvisa la chiara violazione delle norme di rango costituzionale che regolano l’operato della Pubblica Amministrazione. Le fonti di rango costituzionale sono ravvisabili nell’art. 97 e nell’art. 3 della Costituzione, con chiara violazione del principio di uguaglianza: dette norme, infatti, stabiliscono che agli “impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (art. 97) e che “tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge” (art. 3).

In conclusione, le plurime acclarate illegittimità evidenziate sono tali da demolire l’intera sequenza procedimentale del concorso.

Nulla bisogna aggiungere al riguardo.

**2. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DEL BANDO VIOLAZIONE DELL’ART. 11 E DELL’ART. 20 DEL DPR N. 220/2001 – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL’A.R.E.S. DEL 17 NOVEMBRE 2020 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 212/1983 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16 APRILE 2009 - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART’ 6 DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE –**

**ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI SOCCORSO ISTRUTTORIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E ARBITRARIETÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come anzidetto, con provvedimento pubblicato il 17 novembre 2020, l'A.R.E.S. 118, alla vigilia della prova orale, ovvero dopo avere svolto la prova pratica, in totale dispregio di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 27-3-2001 n. 220 stabiliva per il curriculum professionale i seguenti parametri: *“saranno valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire: in tale categoria rientrano i corsi di formazione BLS, BLSD e BLSP, patente di guida superiore alla categoria B e attestato di corso di guida sicura. Punteggio curriculum formativo e professionale da assegnare – Max 18 punti, così attribuiti: - 6 punti per corso di formazione BLS – BLSD – BLSP; - 6 punti per possesso patente di guida superiore alla Cat. B; - 6 punti per possesso attestato di corso di guida sicura”*.

Successivamente, con provvedimento del 24 novembre 2020 il Presidente della Commissione esaminatrice, ad integrazione della pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli avvenuta in data 17 novembre 2020, così chiariva: *“...non sono state sottoposte a valutazione, né a quantificazione di relativo punteggio, informazioni desumibili da documenti allegati ed ulteriori informazioni, in altro modo prodotte, che non fossero espressamente citate e riportate nei CV presentati in via telematica dai candidati, ivi compresi i certificati recanti la dicitura espressa di “non producibilità dinanzi alla PA” (es. CPI, ecc.); Parimenti, non sono stati sottoposti a valutazione i percorsi di carriera svolti in forma obbligatoria*

(leva, ecc.) e quelli comunque non attinenti al profilo professionale oggetto della selezione...”.

In ragione di detti provvedimenti, al ricorrente venivano riconosciuti n. 8 punti per i titoli!

Anzitutto il ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento di n. 6 punti per corso di formazione BLS – BLS – BLSP, 6 punti per possesso patente di guida superiore alla Cat. B e 6 punti per possesso attestato di corso di guida sicura.

Al ricorrente, invece, gli venivano riconosciuti soltanto n. 6 punti per il possesso della patente di guida superiore alla Cat. B e n. 2 punti per il possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado (scuola superiore).

In particolare, il ricorrente dichiarava il possesso di titolo di studio di “Operatore Socio-Sanitario”, conseguito in data 15 settembre 2014, titolo che presuppone il possesso dell’abilitazione BLS – BLS – BLSP.

Il ricorrente dichiarava, altresì, l’attestato di “Monitore di primo soccorso”, di “Istruttore manovre di disostruzione pediatrica” e di “Esecutore Full-D”, titoli tutti conseguiti presso la Croce Rossa Italiana e che presuppongono, tutti, il possesso dell’abilitazione BLS – BLS – BLSP.

Il ricorrente, dichiarava, poi, di aver partecipato al “Corso di Alta formazione per Disaster Emergency Manager”, corso anch’esso abilitante BLS – BLS – BLSP.

Il ricorrente dichiarava, infine, il possesso di patente di cat. B, C e D, nonché l’attestato di guida sicura c.d. “Diploma di Conduttore di Automezzi”, conseguito durante la leva militare.

Di tutti questi titoli la commissione esaminatrice non teneva conto, limitandosi, come detto, a riconoscere al ricorrente solo 8 punti, di cui n. 6 punti per il possesso della patente di guida superiore alla Cat. B e n. 2 punti per il possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado!

1. Per quanto riguarda l’esclusione dei 6 punti per il possesso dell’abilitazione BLS – BLS – BLSP, si rileva l’illegittimità di detta esclusione per i motivi che seguono.

Anzitutto non vi è ragione di detta esclusione né è chiaro il motivo per cui ciò è avvenuto!

Come detto, il ricorrente dichiarava il possesso di titolo di studio di “Operatore Socio-Sanitario”, conseguito in data 15 settembre 2014 (allegato n. 3).

Detto titolo, come detto, presuppone la conoscenza e l’abilitazione al primo soccorso, ovvero l’abilitazione BLS – BLS-D – BLS-P: basta leggere il titolo ed i suoi allegati per chiarirlo.

Lo stesso dicasi per il “Monitore di primo soccorso” (allegato n. 4), di “Istruttore manovre di disostruzione pediatrica” (allegato n. 5) e di “Esecutore Full-D” (allegato n. 6).

Il ricorrente, dichiarava, poi, di aver partecipato al “Corso di Alta formazione per Disaster Emergency Manager”, corso anch’esso abilitante BLS – BLS-D – BLS-P (allegato n. 7).

In particolare, l’attestato “Full-D”, racchiude tutte e tre le abilitazioni (cfr. allegato n. 6)!

Come detto, tutti questi titoli, presuppongono, tutti, il possesso dell’abilitazione BLS – BLS-D – BLS-P: tali fatti sono noti e notori, soprattutto per l’A.R.E.S. 118 che ha a che fare con tali qualifiche ogni giorno.

Ne bastava uno per avere ulteriori 6 punti per il ricorrente: l’A.R.E.S. e la commissione esaminatrice non ne hanno considerato nemmeno uno!

Ma, anche ove l’A.R.E.S. 118 e la commissione esaminatrice avessero avuto dubbi se riconoscere o meno detti titoli, non potevano di certo procedere all’automatica esclusione ma avrebbero dovuto richiedere al candidato chiarimenti al riguardo.

In ciò si configura un chiaro difetto di istruttoria da parte della Pubblica Amministrazione.

A tal riguardo, anche nel caso in cui il candidato aveva indicato in maniera incompleta il possesso di determinati titoli abilitativi, i ben noti principi del soccorso istruttorio nell’ambito dei concorsi pubblici avrebbero imposto all’A.R.E.S., quanto meno, di richiedere dei chiarimenti al candidato che!

Nel caso di specie, infatti, non si trattava di chiedere al candidato di documentare o di chiarire il possesso di requisiti non dichiarati, bensì di chiarire il possesso di requisiti che il candidato aveva indicato di possedere, documentandone il possesso!

Tra i vari rimedi offerti dal Legislatore, infatti, troviamo l'art. 6 della Legge 241/90, che ha introdotto l'istituto del soccorso istruttorio che consente, nell'ambito di procedimenti amministrativi, compresi i concorsi pubblici, di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

In considerazione di ciò l'A.R.E.S. 118 non doveva escludere il possesso dei titoli abilitativi BLS – BLSD – BLSP, implicitamente presenti nei titoli indicati, ma avrebbe dovuto richiedere al sig. Pannone dei chiarimenti in tal senso.

Così non è stato ed il ricorrente veniva depauperato di n. 6 punti!

2. Per quanto, invece, concerne il mancato riconoscimento dei 6 punti per l'attestato di guida sicura si rileva l'illegittimità di detta esclusione per i motivi che seguono.

Come anzidetto, il ricorrente dichiarava il possesso di patente di cat. B, C e D, nonché l'attestato di guida sicura c.d. "*Diploma di Conduttore di Automezzi*", conseguito durante la leva militare (allegato n. 8).

Con provvedimento del 24 novembre 2020 il Presidente della Commissione esaminatrice, ad integrazione della pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli avvenuta in data 17 novembre 2020, così chiariva: "*.... non sono stati sottoposti a valutazione i percorsi di carriera svolti in forma obbligatoria (leva, ecc.) e quelli comunque non attinenti al profilo professionale oggetto della selezione...*".

Tale provvedimento è illegittimo non solo perché va ad estromettere, in maniera ingiustificata, un titolo legittimo, solo perché conseguito nel corso della leva obbligatoria, ma anche perché determina una illegittima restrizione degli elementi valutabili rispetto a quanto previsto dall'art. 9 del



bando e dal D.P.R. 220/2001: dette norme, infatti, non prevedono nulla in tal senso.

Al contrario, l'art. 20 del DPR 220/2001 equipara (e, quindi, non esclude), l'attività svolta durante il servizio militare all'equivalente servizio reso presso la pubblica amministrazione, stabilendo che: *“...I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%...”*.

Non solo: in attuazione della legge n. 212/1983, è stato emanato il decreto interministeriale 16 aprile 2009, con il quale è stata prevista l'equipollenza dei titoli conseguiti al termini di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati dagli istituti professionali.

È evidente che l'intento del Legislatore è quello di equiparare i titoli!

Così come è evidente la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza in quanto il provvedimento è stato emesso in assenza di qualsivoglia presupposto di legge o comunque senza alcuna plausibile ragione, compromettendo i diritti del candidato.

In considerazione di ciò è illegittimo il provvedimento dell'A.R.E.S. 118 del 24 novembre 202° che va ad escludere i titoli conseguiti dal candidato durante la leva obbligatoria.

In tal modo il ricorrente è stato depauperato di n. 6 punti!

3. Dunque, nel caso di specie, al sig. Pannone sono stati riconosciuti n. 8 punti per titoli, ottenendo un punteggio finale di 66.

Ove fossero riconosciuti i 6 punti per l'abilitazione BLS – BLSD – BLSP, ed i 6 punti per l'attestato di guida sicura, il ricorrente raggiungerebbe il punteggio finale di 78 e sarebbe immediatamente assunto, sulla base

dell'attuale graduatoria; ove, invece, gli fossero riconosciuti solo ulteriori 6 punti, passerebbe al punteggio finale di 72 che, seppure non determinerà l'immediata assunzione, darà al ricorrente migliori aspettative di assunzione, sia nell'ottica dello scorrimento della graduatoria che nell'ottica del fatto che la graduatoria in questione ha validità di tre anni e ad essa potranno attingere anche altre amministrazioni.

Così facendo, si palesa l'ingiustizia manifesta del comportamento tenuto dalle amministrazioni intimate nell'escludere titoli che legittimamente dovevano essere considerati.

Ma c'è di più.

Nel comportamento delle amministrazioni intimate, oltre a ravvisarsi la chiara violazione delle norme richiamate, si ravvisa la chiara violazione delle norme di rango costituzionale che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione. Le fonti di rango costituzionale sono ravvisabili nell'art. 97, co. 3 Cost. secondo cui agli "impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge"; nell'art. 51, co. 1 Cost. a tenore del quale "tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", oltre all'art. 3 Cost. che vieta qualsivoglia forma di discriminazione. Per tali ragioni si chiede l'annullamento della graduatoria impugnata ovvero il riconoscimento del giusto punteggio al sig. Pannone, in ragione delle argomentazioni sopra esposte.

### **3. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER CONTRADDIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE**

Per le ragioni sopra addotte non vi è chi non veda nei provvedimenti impugnati e nel comportamento generale tenuto dall'A.R.E.S. 118 la palese violazione del legittimo affidamento, oltre alla violazione delle norme sopra richiamate.

Il ricorrente ha presentato la propria domanda sulla scorta delle indicazioni fornite nel bando. La lesione del legittimo affidamento deriva dalla rettifica avvenuta in corso di espletamento della procedura, che ha introdotto un *novum* (come sopra spiegato). Qualora tale specificazione fosse stata manifestata all'inizio, il ricorrente avrebbe potuto formulare la propria domanda diversamente, inserendo anche ulteriori dati rilevanti ed ulteriori elementi.

Nel bando veniva previsto l'utilizzo di un determinato format per il curriculum (art. 5 del bando), ma poi sono state accettate domande con allegati curricula presentati con format differenti; il bando prevedeva un termine per l'emanazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli (art. 9 del bando), ma detto termine non è stato rispettato.

Sono stati introdotti criteri più stringenti per taluni titoli e ne sono stati esclusi altri.

Ciò a discapito del ricorrente che si è visto, in tal modo, non riconosciuto il punteggio cui avrebbe avuto diritto, venendo così collocato in graduatoria nelle posizioni sopra indicate!

L'A.R.E.S. ha avuto un comportamento senz'altro illegittimo e non certo in buona fede nei confronti di un concorrente in ragione del proprio curriculum e dei propri titoli: non solo ne ha leso i diritti di uguaglianza sostanziale, ma ha anche leso le aspettative del cittadino di fronte all'operato della Pubblica Amministrazione, cittadino che, appunto, confida nella linearità e non contraddittorietà delle scelte e delle decisioni della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei fondamentali principi di buona fede e correttezza.

Sul punto, la Costante Giurisprudenza ritiene che "Poiché l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficienza e pubblicità, le pubbliche amministrazioni devono: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione)".

Pertanto le scelte elettive degli amministratori, dovendo conformarsi ai suddetti criteri di legalità e a quelli giuridici di economicità (ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia (idoneità dell'azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologica e funzionale) e di buon andamento, e, peraltro, sono soggette al controllo della Corte dei Conti perché assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. (cfr Corte di Cassazione sezioni unite, sentenza n. 4283 del 21 febbraio 2013).

Gli esiti di ciò li conosciamo: il sig. Pannone è stato collocato in graduatoria oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non assunto.

\*\*\* \*\*

### **SULLA LEGITTIMAZIONE E SULL'INTERESSE A RICORRERE**

Nessun dubbio che vi sia legittimazione a ricorrere del sig. Pannone in quanto partecipante al concorso.

Altrettanto indubbio il suo interesse.

Anzitutto il candidato ha visto, nei comportamenti tenuti dalle amministrazioni intime, violati i diritti basilari in materia di concorso pubblico, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione con ovvie conseguenze: il candidato ha conosciuto "in corsa" le regole del gioco, con grave pregiudizio della sua partecipazione e, soprattutto, creando una grave ed inaccettabile disparità di trattamento tra il ricorrente ed altri candidati, che invece hanno beneficiato di tali provvedimenti.

Se il candidato avesse conosciuto prima, così come doveva essere in virtù delle norme sopra richiamate e del bando, i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli avrebbe senz'altro tenuto un comportamento differente.

In secondo luogo al sig. Pannone, in virtù dei provvedimenti impugnati sono stati riconosciuti n. 8 punti per titoli, ottenendo un punteggio finale di 66, escludendolo così dagli assunti e collocandolo in graduatoria in una posizione estremamente sfavorevole.

È evidente che le modalità di determinazione dei punteggi dei titoli ha leso irrimediabilmente i diritti del ricorrente, così come è evidente che il sig. Pannone ha interesse a vedere annullata la graduatoria finale determinata sulla base di simili determinazioni.

Inoltre, ove fossero riconosciuti i 6 punti per l'abilitazione BLS – BLSD – BLSP, ed i 6 punti per l'attestato di guida sicura, il ricorrente raggiungerebbe il punteggio finale di 78 e sarebbe immediatamente assunto, sulla base dell'attuale graduatoria; ove, invece, gli fossero riconosciuti solo ulteriori 6 punti, passerebbe al punteggio finale di 72 che, seppure non determinerà l'immediata assunzione, darà al ricorrente migliori aspettative di assunzione, sia nell'ottica dello scorrimento della graduatoria che nell'ottica del fatto che la graduatoria in questione ha validità di tre anni e ad essa potranno attingere anche altre amministrazioni.

Come, sopra specificato, infatti l'art. 11 del bando era previsto che *“la graduatoria finale di merito ha validità triennale a decorrere dal giorno successivo della data di approvazione della stessa, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001, dalla Legge Regionale n. 5 dell'11 luglio 2018 e, da ultimo, dalle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 362, della legge 145/2018.... La graduatoria finale può essere utilizzata da altre Aziende del SSR, diverse da quelle già aggregate, o essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia, nonché della normativa vigente”*.

Per tali ragioni è evidente l'interesse del ricorrente anche al solo parziale accoglimento del presente ricorso.

**SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DELLA  
GRADUATORIA E SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO  
DELLA GRADUATORIA NELLA PARTE IN CUI LEDE I DIRITTI DEL  
RICORRENTE**

Preso atto che l'incidenza sulla prova di concorso dei vizi riscontrati ha certamente inciso in maniera potenzialmente difforme ed incidente sulla posizione del ricorrente, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, "a termini di stretto diritto", dovrebbe essere dichiarata.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima la graduatoria in se, ma anche solo l'esclusione dal novero degli ammessi del soggetto che non ha avuto adeguatamente valutati i propri titoli.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, è l'annullamento della graduatoria finale, ovvero della graduatoria finale nei limiti in cui lede i diritti del ricorrente, ovvero il diniego del giusto punteggio al ricorrente, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo per quello che riguarda le valutazioni del punteggio, in generale, e del ricorrente in particolare.

### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA**

La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria.

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto del candidato che è stato compresso, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'assunzione, ovvero del giusto riconoscimento del punteggio sulla base delle sopraesposte argomentazioni.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di essere assunta, ovvero di beneficiare del giusto punteggio che gli spettava in ragione dei titoli conseguiti, subendo di conseguenza i relativi danni.

La richiesta di risarcimento in forma specifica apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'illegittima collocazione in graduatoria), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di essere assunto, ovvero di avere il giusto punteggio), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Mouse, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione intimata, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di essere assunto, ovvero, di essere collocato in graduatoria con un punteggio maggiore che tenesse conto dei titoli di cui è in possesso.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del partecipante che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno per la mancata assunzione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica" e, quindi, può ottenersi l'immediata assunzione ovvero il giusto riconoscimento di punteggio, non essendo in dubbio, nella specie, questa "sia in tutto o in parte possibile" (art. 2058 c.c.).

### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI**

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

Il ricorrente, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata assunzione, quanto da perdita di chance.

Relativamente alla prima voce di danno, la corretta valutazione dei titoli gli avrebbe certamente consentito di essere immediatamente assunto, ovvero di essere collocato in graduatoria in una posizione migliore.

In merito alla seconda voce di danno, "sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima - deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile" (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

Danno di cui si chiede la determinazione nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

In ogni caso, il ricorrente chiede la sospensione degli effetti del provvedimento oggetto di impugnazione, ovvero l'immediato



riconoscimento del punteggio spettante in considerazione delle motivazioni sopra addotte.

Nel caso di specie si riscontrano, invero, i presupposti di ammissibilità di un provvedimento di urgenza costituiti dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*.

Per quanto attiene al “*fumus boni iuris*” si rimanda alla lettura delle ragioni di fatto e di diritto sopra esposte. Per quanto concerne il “*periculum in mora*” si osserva quanto segue:

La necessità, per il ricorrente, di ottenere una tutela cautelare è dettata dalla circostanza che in mancanza sarebbe costretto ad attendere inerte il provvedimento definitivo di codesto ecc.mo Tribunale che, ragionevolmente, non sarà subitaneo, con conseguenziale cristallizzazione della pregiudizievole situazione *de quo*.

Il ricorrente è, ad oggi, disoccupato. L'accoglimento dell'istanza cautelare consentirebbe al ricorrente la giusta collocazione in graduatoria, con possibilità di immediata assunzione per effetto della sua nuova collocazione in graduatoria, anche a seguito degli scorrimenti che si stanno attualmente avendo.

Il lasso di tempo di attesa del provvedimento in parola si palesa evidentemente pregiudizievole per il “diritto al lavoro” del ricorrente, diritto costituzionalmente garantito.

Difatti, in tal caso, il Sig. Pannone rimarrebbe disoccupato e privato non solo dell'immediata assunzione, ma anche della possibilità dello scorrimento della graduatoria con indubbie chance di essere assunto di qui a poco.

Balza all'evidenza, infatti, che la mancanza di un immediato provvedimento provocherà un ritardo, o forse, una definitiva perdita di chance di lavoro per il ricorrente (disoccupato, sposato e con prole), che mai più recupererà.

Nel frattempo, l'A.R.E.S. sta procedendo all'assunzione dei vincitori di concorso e la graduatoria scorre, privando il ricorrente di ogni diritto.

Dunque, la concessione, in via cautelare, della sospensiva del provvedimento per cui vi è causa, rappresenta, senz'altro, presupposto

necessario ed imprescindibile, per evitare il permanere dei suesposti pregiudizi che si appalesano gravi ed irreparabili per il ricorrente.

#### **ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DI AUTORIZZAZIONE**

##### **ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ARTT. 41 E 49 C.P.A.**

Il ricorso viene notificato a due dei controinteressati, entrambi collocati innanzi in graduatoria rispetto al sig. Pannone ed entrambi già assunti dalle amministrazioni intimare.

La graduatoria definitiva della procedura concorsuale, tuttavia, contempla un numero molto elevato di vincitori e “ripescati”, tutti soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’esito del ricorso.

Per tali motivi si chiede all’instato Tribunale, in considerazione dell’elevato numero di potenziali controinteressati di voler autorizzare, ove ritenuto necessario integrare il contraddittorio, la notifica del presente atto per pubblici proclami, con modalità diverse da quelle del codice di rito, in forza degli artt. 41, comma 4, 49 e 52, comma 2, c.p.a., e 151 c.p.c., ossia col sistema della pubblicazione del testo del ricorso sul sito istituzionale dei resistenti.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

#### **P.Q.M.**

Si chiede che l’Ecc.mo TAR, per le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così giudicare:

- **in via cautelare**, in accoglimento della relativa istanza spiegata, previa fissazione della prima Udienza utile in Camera di Consiglio, cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, disporre la sospensione dell’efficacia della deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 1° febbraio 2021, con cui l’A.R.E.S.118 pubblicava la graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d’ambulanza – categoria B livello economico superiore presso

A.R.E.S. 118 e aziende del SSR aggregate, pubblicata in data 1° febbraio 2021, nonché di tutti gli atti impugnati, ovvero sospenderli limitatamente alla parte in cui il ricorrente non è stato dichiarato vincitore e conseguentemente assunto ovvero non è stato collocato in posizione utile e solo per quanto di interesse del ricorrente, disponendone il giusto riconoscimento del punteggio finale di 78, ovvero, in via meramente subordinata di 72;

- **nel merito**, accogliere il ricorso per i motivi, in fatto ed in diritto, prospettati ed esposti in questa sede, e, per l'effetto, annullare la deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 1° febbraio 2021, con cui l'A.R.E.S.118 pubblicava la graduatoria definitiva del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza – categoria B livello economico superiore presso A.R.E.S. 118 e aziende del SSR aggregate, pubblicata in data 1° febbraio 2021, nonché di tutti gli atti impugnati, ovvero annullarli limitatamente alla parte in cui il ricorrente non è stato dichiarato vincitore e conseguentemente assunto ovvero non è stato collocato in posizione utile e solo per quanto di interesse del ricorrente, disponendone il giusto riconoscimento del punteggio finale di 78, ovvero in via subordinata di 72, riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore del concorso e conseguentemente assunto, ovvero, in subordine, riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere collocato in posizione utile e solo per quanto di interesse del ricorrente, disponendone il giusto riconoscimento del punteggio finale, come innanzi precisato.

In particolare, Voglia:

- in via principale, in accoglimento del ricorso, annullare la graduatoria ed ogni altro provvedimento impugnato, ovvero annullare gli atti impugnati limitatamente alla parte in cui il ricorrente non è stato dichiarato vincitore e conseguentemente assunto e, per l'effetto dichiarare il ricorrente vincitore di concorso e ordinarne l'assunzione;
- in via subordinata, in accoglimento del ricorso, annullare la graduatoria ed ogni altro provvedimento impugnato, ovvero annullare gli atti

impugnati limitatamente alla parte in cui il ricorrente non è stato collocato in posizione utile e solo per quanto di interesse del ricorrente, disponendone il giusto riconoscimento del punteggio finale di 78, ovvero, in subordine, di 72, riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore del concorso e conseguentemente assunto, ovvero riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere collocato in posizione utile e, per l'effetto dichiarare il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio finale di 78, ovvero, in via subordinata di 72;

- in via subordinata, in accoglimento del ricorso, condannare i resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa, dichiarando il ricorrente vincitore di concorso ed ordinandone l'assunzione, ovvero riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere collocato in posizione giusta e, per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio finale di 78, ovvero, in via subordinata, di 72;
- in via ulteriormente gradata, ove non fosse ritenuto praticabile il risarcimento in forma specifica, accogliere le ulteriori richieste risarcitorie del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Si produce la documentazione sopra richiamata. Con riserva di ulteriori produzioni e con salvezza di ogni altro diritto.

Ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro 325,00.

San Donato Val di Comino, 29 marzo 2021

Avv. Fabiano Cedrone